

25/11 '02 12:31 FAX

002

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N. 6373/02 REG.DEC.

N.1380-2251 REG. RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1996  
ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sui ricorsi riuniti in appello n. 1380 e 2251 del '96 proposti  
da S.R.L. ENNE PI BROKER- GLA' DITTA IND. ENNEPI  
BROKER DI P. NOBILE rappresentato e difeso dall'Avv. Lucio  
Valerio Moscarini, con domicilio eletto presso il in Roma Via  
Sesto Rufo, 23 presso Lucio Valerio Moscarini;

contro

S.P.A. NORDITALIA ASSICURAZIONI rappresentato e  
difeso dall'Avv. Mario Ettore Verino, Avv. Nicolò Tamborra  
con domicilio eletto in Roma Via Lima 15 presso Mario Ettore  
Verino;

e nei confronti di

ASL/5 BASSA FRIULANA-SUCC. EX LEGE ULSS/8  
BASSA FRIULANA;

non costituitosi

S.P.A. MILANO ASSICURAZIONI;

non costituitosi

S.R.L. ENNE-PI BROKER DI ASSICURAZIONE;

non costituitosi

per l'annullamento della sentenza del Tar Friul Venezia  
Giulia - TRIESTE n. 447/1995;

RT

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti di causa;

Visto il dispositivo di sentenza n. 152, pubblicato il 12/03/02;

Relatore alla pubblica udienza del 8 marzo 2002 il Consigliere Aldo Fera;

Uditi per le parti gli Avv. ti Police su delega dell'Avv. L. V. Moscarini ed M. E. Verino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO

Con due ricorsi di identico contenuto, la Enne Pi Broker, di Nobile Piedino, e la Enne Pi Broker s.r.l. impugnano la sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia, specificata in rubrica, che ha accolto il ricorso proposto dalla Norditalia Assicurazioni s.p.a. contro il bando, gli atti della gara e l'aggiudicazione, da parte della Usl n.8 Bassa Friulana, del contratto per la copertura assicurativa della responsabilità civile. La compagnia assicuratrice aveva denunciato l'illegittimità del bando e della conseguente esclusione dalla gara, relativamente alla clausola

che la obbligava ad avvalersi dell'opera di un broker indicato dalla Usl per la gestione del contratto (articolo 4 del capitolato). La censura è stata ritenuta fondata dal primo giudice.

Le appellanti, oltre a contestare nel merito la sentenza di primo grado, denunciano la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della Enne Pi Broker, che, in relazione alla specifica censura accolta dal giudice, rivestiva la qualità di contro interessato.

Resiste agli appelli la Norditalia Assicurazioni, la quale eccepisce la loro inammissibilità sotto il profilo della legittimazione, e contesta la qualità di contro interessato del broker, sostenendo che questo non è titolare di un interesse qualificato alla conservazione dell'atto impugnato.

#### DIRITTO

1. I due appelli vanno riuniti, in quanto diretti contro la medesima sentenza di primo grado, con la quale il Tar Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso proposto dalla Norditalia Assicurazioni s.p.a. contro il bando, gli atti della gara ed il provvedimento di aggiudicazione, da parte della Usl n.8 Bassa Friulana, del contratto per la copertura assicurativa della responsabilità civile per il periodo che va dal primo gennaio al 31 dicembre 1995.

2. Premesso che, nel corso del giudizio, la ditta individuale Enne Pi Broker, di Nobile Piedino, dei cui servizi si era avvalsa

5/11 '02 12:31 FAX

005

N° RJC. 1380-  
2251/96

l'amministrazione resistente, ha trasferito tutte le polizze gestite per conto dei propri clienti alla Enne Pi Broker S.r.l., l'appellata dubita della legittimazione dei due soggetti appellanti. Ciò in quanto, a suo dire, per un verso la ditta individuale, avendo sospeso l'attività a decorrere dal 11 marzo 1996, avrebbe perduto l'interesse a proporre l'appello; mentre la società a responsabilità limitata, in mancanza di un atto di cessione dell'azienda ovvero della polizza e, comunque, dell'autorizzazione della Usl, non può essere considerata quale successore nel rapporto giuridico controverso.

L'assunto non considera, però, che tali eventi sono cronologicamente successivi al periodo di vigenza del contratto, la cui mancata aggiudicazione nei confronti di Norditalia Assicurazioni ha costituito l'oggetto della controversia portata davanti al tribunale di primo grado. Per cui il fatto che la Enne Pi Broker abbia successivamente sospeso la propria attività e trasferito ad altro soggetto le polizze attive, non incide minimamente sull'interesse della medesima a contrastare la domanda di annullamento dell'atto amministrativo sulla cui base è stato stipulato un contratto dal quale il signor Nobile aveva tratto beneficio.

3. Nel merito gli appelli sono fondati.

Risulta *per tabulas* (deliberazione n. 785 del 19 dicembre 1994) che, al momento della proposizione del ricorso di primo

grado, la Norditalia Assicurazioni era a conoscenza che il contratto di assicurazione, sulla cui aggiudicazione si controverte, andava stipulato con l'intermediazione della ditta individuale Enne Pi Broker. Ora, posto che la questione giuridica sottoposta all'attenzione del primo giudice, e da questo ritenuta fondata, è incentrata sulla pretesa illegittimità del bando e della conseguente esclusione della ricorrente dalla gara, relativamente alla clausola che la obbligava ad avvalersi dell'opera di un broker indicato dalla Usl per la gestione del contratto (articolo 4 del capitolato), non può dubitarsi che la ditta individuale Enne Pi Broker, del signor Pierino Nobile, aveva un interesse diretto a contrastare la domanda di annullamento. Non foss'altro per il fatto che la domanda giudiziale tendeva a far riconsiderare da parte dell'amministrazione la struttura del rapporto, estromettendo il broker dal contratto che si apprestava a stipulare.

Ora, è pacifico tra le parti che il processo di primo grado si è svolto senza che il signor Pierino Nobile sia stato chiamato in giudizio e, quindi, in assenza di un contraddittore necessario.

Per questi motivi i ricorsi in appello devono essere accolti e la sentenza annullata con rinvio al primo giudice.

Appare tuttavia equo compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, riuniti i ricorsi in epigrafe, li accoglie e, per l'effetto, annulla la sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia n. 447 del 1995, con rinvio della controversia al primo giudice.

Compensa le spese del grado.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 8 marzo 2002, con l'intervento dei signori:

- Claudio Varrone      Presidente
- Paolo Buonvino      Consigliere
- Goffredo Zaccardi    Consigliere
- Francesco D'Ottavo   Consigliere
- Aldo Fera            Consigliere estensore

L'ESTENSORE

F.to Aldo Fera

IL PRESIDENTE

F.to Claudio Varrone

IL SEGRETARIO

F.to Giuseppe Testa

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

il.....18/11/2002.....

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 185)

**IL DIRIGENTE**